



Anno Scolastico 2021/2022

Comunicazione n. 123

7 Febbraio 2022

All'utenza interna
Al sito web della scuola

Oggetto: Nuove disposizioni ministeriali sulle quarantene per contatto stretto

Si informa l'utenza che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4 febbraio 2022, N. 5 è stata emanata la Circolare del Ministero della salute N. 9498 del 04/02/2022, la quale reca l'aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 .

Di seguito si riporta integralmente la circolare, le cui disposizioni si applicano a partire **dal 5 febbraio 2022**.

“Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n.5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'auto-sorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (per esempio che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, **la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici** che:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. “

Si riassumono, per comodità generale, le misure che devono essere ADOTTATE IN AMBITO SCOLASTICO se in presenza di 1 solo caso o se in presenza di 2 o più casi.

1 CASO DI POSITIVITÀ

- **Didattica in presenza per tutti con mascherine FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato
- **Misura sanitaria:** auto- sorveglianza per tutti per la durata di 5 giorni

2 o PIÙ CASI DI POSITIVITÀ

- a. **Didattica in presenza** con mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato. (per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; o che sono guariti da meno di 120 giorni; o che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; oppure che hanno effettuato la dose di richiamo; oppure che siano in possesso di certificazione di esenzione). A tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni

Si precisa che la condizione necessaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata dalla scuola mediante l'applicazione mobile “ Verifica C-19” per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso.

- b. **Didattica digitale integrata (quarantena)** per 5 giorni per gli alunni che non rientrano nei casi alla lettera (a) Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2 . **La riammissione in classe** degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla esibizione dell' **esito negativo** del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Permane , in ogni caso, **il divieto di accesso** e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- presentano sintomi respiratori o
- temperatura corporea superiore a 37,5°

In allegato lo schema sinottico riassuntivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Claudia Scipioni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993o

Allegato alla Comunicazione DS_

Schema sinottico riassuntivo

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO			
NUMERO CASI		DIDATTICA	MISURA SANITARIA
1 CASO	TUTTI GLI ALUNNI	IN PRESENZA CON L'UTILIZZO DI MASCHERINA FFP2 DA PARTE DI DOCENTI E ALUNNI PER 10 GIORNI	AUTO-SORVEGLIANZA 5 GIORNI E TEST SE CON SINTOMI E UTILIZZO DI MASCHERINA FFP2 PER 10 GIORNI
2 O PIÙ CASI*	VACCINATI; GUARITI; ESENTI;	IN PRESENZA CON L'UTILIZZO DI MASCHERINE FFP2 DA PARTE DEI DOCENTI E ALUNNI PER 10 GIORNI	AUTO-SORVEGLIANZA 5 GIORNI E TEST SE CON SINTOMI E UTILIZZO DI MASCHERINE FFP2 PER 10 GIORNI
	PER TUTTI GLI ALTRI	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 5 GIORNI	QUARANTENA 5 GIORNI; RIAMMISSIONE CON TEST NEGATIVO E ULTERIORI 5 GIORNI CON FFP2

***Si ricorre alla DDI se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 gg dall'accertamento del caso precedente**